

Penale Sent. Sez. 2 Num. 43928 Anno 2019
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA
Data Udiienza: 18/10/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da

ZERZI LORIS, nato a Milano il 17.9.1971

avverso la sentenza n. 4406/2018, emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 20.6.2018

Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

Udita nella pubblica udienza del 18.10.2019 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e trasmettere gli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano;

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 20 giugno 2018 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 23 giugno 2017 dal Tribunale della stessa città, con cui ZERZI LORIS è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di truffa ai danni di Bhuiyan Abdul Martin.

Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 429, co. 1 lett. f), c.p.p., per essere il decreto di citazione per il giudizio d'appello, notificato all'imputato e al suo difensore, mancante dell'indicazione della data dell'udienza di comparizione;

2) vizi della motivazione della sentenza impugnata, essendosi la Corte distrettuale riportata alla pronuncia di primo grado, senza operare un nuovo sindacato sulle scelte valutative, compiute dal Tribunale, e senza tener conto dei motivi d'appello.

All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Emerge dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale dell'eccezione sollevata con il primo motivo del ricorso, che il decreto di citazione per l'udienza d'appello, notificato all'imputato e al suo difensore, era privo dell'indicazione della data dell'udienza di comparizione. Emerge, altresì, che a quell'udienza l'imputato e il suo difensore non hanno partecipato.

Al riguardo deve rilevarsi che questa Corte (Sez. 5, n. 1763 del 24/1/1984, Rv. 162858) ha già avuto modo di affermare che, nell'ipotesi in cui nella copia del decreto di citazione a giudizio, notificata all'imputato, manchi l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, sussiste una nullità assoluta, che non è sanata né dall'eventuale partecipazione del difensore di fiducia al dibattimento, né dall'omessa deduzione della nullità stessa (Conf. mass. n. 158267; mass. n. 149306; mass. n. 117021).

Siffatta conclusione, relativa alla nullità assoluta del decreto di citazione, va senza dubbio ribadita, atteso che, nell'ipotesi in cui, quale quella in esame, il decreto di citazione è privo dell'indicazione della data dell'udienza, sussiste il difetto di una rituale citazione, che impedisce la partecipazione all'udienza dell'imputato e del difensore, con conseguente ~~una~~ nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c), e 179, comma primo, c.p.p..

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio.

2. Il secondo motivo è assorbito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, udienza pubblica del 18 ottobre 2019